

**DELIBERAZIONE 4 NOVEMBRE 2016
620/2016/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE CUCCI CARLO NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (ORA E-DISTRIBUZIONE S.P.A.), RELATIVO
ALLA PRATICA DI CONNESSIONE T0711118**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 novembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della

funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La ditta individuale Cucci Carlo (di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità, in data 4 marzo 2016 (prot. Autorità 7155 dell'8 marzo 2016), un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando il diniego espresso da Enel Distribuzione S.p.a. (oggi e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore) alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione T0711118;
2. l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 17 marzo 2016 (prot. 8270);
3. con memoria del 1 aprile 2016 (prot. Autorità 10031 del 4 aprile 2016), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo, a cui il reclamante ha, a sua volta, replicato in data 6 aprile 2016 (prot. Autorità 10250 del 6 aprile 2016);
4. in data 19 aprile 2016 (prot. Autorità 11798 del 21 aprile 2016), il gestore ha depositato una seconda memoria difensiva e, successivamente, in data 21 aprile 2016 (prot. Autorità 12036 del 26 aprile 2016), il reclamante ha inviato le proprie repliche;
5. il 10 maggio 2016 (prot. Autorità 13598 del 11 maggio 2016), il gestore ha depositato ulteriori osservazioni;
6. con note del 1 settembre 2016 (prot. 24141) e 8 settembre 2016 (prot. 24765), l'Autorità ha richiesto, rispettivamente, al reclamante e al gestore alcune informazioni, i quali hanno risposto, rispettivamente, in data 5 settembre 2016 (prot. Autorità 24630 del 7 settembre 2016) e 14 ottobre 2016 (prot. Autorità 29792 del 19 ottobre 2016); in particolare il gestore ha fornito le informazioni richieste con un ritardo di 26 giorni rispetto al termine previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com;
7. con nota del 12 settembre 2016 (prot. Autorità 25469 del 15 settembre 2016), il gestore ha, infine, fornito ulteriori precisazioni in merito al reclamo;
8. con nota del 20 ottobre 2016, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.
9. con nota del 26 ottobre 2016 (prot. Autorità n. n. 31477 del 2 novembre 2016), il gestore ha comunicato di aver, in data 18 ottobre 2016, erogato l'indennizzo di € 9.180,00 a favore del reclamante.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08 (Testo Integrato delle Connessioni Attive, TICA):
- a) l'articolo 7, comma 1, che, per potenze in immissione fino a 100 kW, quantifica in 20 giorni lavorativi il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione; il medesimo comma prevede, inoltre, che, qualora la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione da parte del gestore sia incrementato di 15 giorni lavorativi, a condizione che il gestore stesso ne dia comunicazione al richiedente entro il suddetto termine di 20 giorni lavorativi;
 - b) l'articolo 7, comma 5, in base al quale il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione e il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, può elaborare un nuovo preventivo o rifiutare, motivando, la richiesta di modifica;
 - c) l'articolo 11, commi 1 e 2, laddove si consente ai gestori di rete di attivare *open season* di ampiezza trimestrale nelle "aree critiche", così come definite all'articolo 4, comma 2, del TICA, prevedendo che i termini per la messa a disposizione del preventivo previsti dall'articolo 7, comma 1, del TICA, decorrano dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell'*open season*;
 - d) l'articolo 11, comma 3, che impone ai gestori di rete che intendano attivare l'*open season* di darne informativa sui propri siti internet con almeno un mese di anticipo, previa comunicazione all'Autorità;
 - e) l'articolo 14, comma 1, che obbliga i gestori di rete a corrispondere al richiedente la connessione un indennizzo automatico, pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga secondo le tempistiche di cui all'articolo 7, comma 1, del TICA;
 - f) l'articolo 40, comma 5, in base al quale gli indennizzi automatici debbono essere corrisposti, dal gestore di rete al richiedente, entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro il suddetto termine, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Infine, se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno

lavorativo di ritardo. A tale proposito, nei chiarimenti al TICA, pubblicati sul sito internet dell'Autorità (<http://www.autorita.energia.it/it/schede/O/faq-tica2011.htm>), viene specificato che l'incremento per ritardo nell'erogazione dell'indennizzo si applica ai giorni di ritardo nell'esecuzione della prestazione, e non ai giorni di ritardo nell'erogazione dell'indennizzo.

QUADRO FATTUALE:

11. In data 6 maggio 2014, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete di un impianto di produzione da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzarsi in località "Le Piane", nel comune di Vaglio di Basilicata (PZ);
12. in data 19 giugno 2014, il gestore comunicava al reclamante l'incremento dei tempi necessari per l'emissione del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TICA, essendo nel frattempo emersa l'esigenza di realizzare, ai fini della connessione, infrastrutture elettriche a livello di tensione superiore a quello previsto per la connessione dell'impianto di produzione;
13. in data 15 luglio 2014, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità T0711118;
14. in data 11 settembre 2014, il reclamante presentava quindi al gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, una richiesta di modifica del preventivo di connessione, diretta a far riesaminare la soluzione tecnica proposta alla luce di "*eventuali intervenute evoluzioni di saturazione della rete*";
15. in data 12 novembre 2014, il gestore, accogliendo la richiesta di modifica, inviava al reclamante un nuovo preventivo di connessione;
16. in pari data, il reclamante segnalava al gestore che la planimetria allegata al preventivo di connessione risultava illeggibile e che la lunghezza dell'elettrodotto da realizzare risultava non coerente con quanto indicato nel paragrafo 4 del preventivo stesso;
17. in data 19 novembre 2014, il gestore integrava dunque il preventivo del 12 novembre 2014, precisando che "*la connessione è sulla linea SILEO ed è lunga circa 8 km; erroneamente è stato indicato km 4,4 nella soluzione tecnica per un refuso*" ed allegava una nuova planimetria illustrativa del tracciato dell'elettrodotto;
18. in data 21 gennaio 2015, il reclamante presentava al gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, una seconda richiesta di modifica del preventivo di connessione, anch'essa, come la precedente, finalizzata a far riesaminare la soluzione tecnica, "*per eventuali intervenute evoluzioni di saturazione della rete*";
19. in data 17 febbraio 2015, il gestore comunicava al reclamante che, in applicazione dell'articolo 7, comma 1 del TICA, il tempo per la messa a disposizione del preventivo sarebbe stato incrementato di 15 giorni lavorativi, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe comportato interventi su reti ad

- un livello di tensione superiore a quello previsto per la connessione dell'impianto di produzione;
20. in data 15 ottobre 2015, il gestore comunicava al reclamante di non poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo, stante il permanere di una situazione di saturazione della rete elettrica nell'area di ubicazione dell'impianto di produzione;
 21. in data 8 gennaio 2016, il reclamante presentava, pertanto, al gestore un previo reclamo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Disciplina;
 22. con nota del 3 marzo 2016, il gestore respingeva le richieste avanzate dal reclamante nel suddetto reclamo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

23. Il reclamante contesta il diniego opposto dal gestore alla propria richiesta di modifica del preventivo di connessione del 21 gennaio 2015, reputando eccessivamente complessa la soluzione tecnica elaborata dal gestore medesimo nel preventivo di connessione del 12 novembre 2014;
24. al riguardo, il reclamante richiede, altresì, che il gestore fornisca copia dei documenti (istanze di domande di connessione, relativi codici, ecc.) dai quali risulti l'effettiva saturazione di tutte le reti elettriche nel raggio di 8 km dal sito in località "Le Piane", Vaglio Basilicata (PZ);
25. il reclamante chiede, inoltre, che il gestore:
 - a) proceda alla modifica del preventivo di connessione del 12 novembre 2014, accogliendo la richiesta di modifica presentata dal reclamante in data 21 gennaio 2015;
 - b) fornisca una motivazione a giustificazione del lungo intervallo di tempo trascorso tra la richiesta di modifica del preventivo, del 21 gennaio 2015, e la risposta inviata soltanto il 15 ottobre 2015, quindi con un ritardo di 153 giorni lavorativi rispetto al termine previsto dal TICA;
 - c) corrisponda l'indennizzo automatico, da quantificarsi ai sensi dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 40, comma 5, del TICA, per il ritardo di 14 giorni lavorativi con cui è stato emesso il primo preventivo del 15 luglio 2014;
 - d) corrisponda l'indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 40, comma 5, del TICA, per il ritardo di 9 giorni lavorativi con cui è stato emesso il secondo preventivo di connessione, in data 12 novembre 2014, oltre all'ulteriore ritardo di 5 giorni lavorativi con cui il gestore ha messo a disposizione del reclamante una nuova planimetria e la rettifica della lunghezza dell'elettrodotto da realizzare;
 - e) corrisponda l'indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 40, comma 5, del TICA, per il ritardo di 153 giorni lavorativi con cui il gestore ha dato risposta alla richiesta di modifica del preventivo del 21 gennaio 2015;
 - f) corrisponda l'indennizzo automatico di importo pari a 100 euro di cui all'articolo 3, comma 3, del documento per la consultazione 58/2012/E/com.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

26. Il gestore, nel confermare le condizioni di saturazione dell'area in cui ricade l'impianto di produzione progettato dal reclamante, afferma che la soluzione tecnica fornita con il preventivo del 12 novembre 2014 è la soluzione minima e che, pertanto, non era possibile accogliere la richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante in data 21 gennaio 2015;
27. con riferimento al ritardo di 153 giorni lavorativi con cui è stata data risposta al reclamante, il gestore afferma che la richiesta del 21 gennaio 2015, a causa di un disservizio informatico, non era confluita correttamente nelle "code di lavorazione" dell'Unità Operativa competente, rimanendo pertanto inevasa. Il gestore si è, quindi, dichiarato pronto a provvedere all'erogazione dell'indennizzo spettante al reclamante;
28. con riferimento invece alla richiesta di indennizzo automatico per il ritardo di 14 giorni lavorativi con cui è stato emesso il primo preventivo del 15 luglio 2014, il gestore ha precisato che, alla data di richiesta della connessione, il comune di Vaglio Basilicata era interessato da una *open season* trimestrale, ai sensi dell'articolo 11 del TICA (dal 1° marzo 2014 al 31 maggio 2014), e che, quindi, il *dies a quo* per la messa a disposizione era il 1° giugno 2014. Di conseguenza, il termine per l'invio del preventivo risultava essere il 21 luglio 2014, tenuto conto dell'incremento di 15 giorni lavorativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TICA;
29. con riferimento, poi, alla richiesta di indennizzo automatico per il ritardo di 14 giorni lavorativi con cui è stato emesso il secondo preventivo di connessione, il gestore ha specificato di aver erogato al reclamante un indennizzo pari a 270,00 euro, per i 9 giorni di ritardo nell'invio del preventivo (dal 30 ottobre 2014 al 12 novembre 2014), e di aver, invece, rigettato la richiesta del reclamante di percepire l'indennizzo automatico per gli ulteriori 5 giorni lavorativi impiegati dal gestore per l'integrazione del preventivo avvenuta in data 19 novembre 2014;
30. infine, il gestore afferma di aver rigettato anche la richiesta di indennizzo di cui al punto 24, lettera f), in quanto tale indennizzo era previsto in un mero documento di consultazione dell'Autorità.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

31. Con riferimento alla censura relativa al diniego opposto dal gestore alla richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante in data 21 gennaio 2015, la motivazione fornita dal gestore appare del tutto adeguata e ragionevole. Infatti, il gestore, nella nota del 15 ottobre 2015, nel rigettare la suddetta richiesta informava il reclamante dell'impossibilità di procedere ad una semplificazione del preventivo di connessione a causa del perdurare della condizione di

- saturazione della rete elettrica nell'area di ubicazione dell'impianto di produzione;
32. per quanto concerne il lamentato ritardo di 153 giorni lavorativi con cui il gestore ha riscontrato la richiesta di modifica del preventivo del 21 gennaio 2015, in data 26 ottobre 2016, il gestore ha comunicato di aver erogato l'indennizzo previsto dal TICA, a mezzo di bonifico bancario a favore del reclamante.
 33. quanto, poi, alla richiesta di indennizzo automatico per il ritardo di 14 giorni lavorativi con cui il gestore ha emesso il primo preventivo del 15 luglio 2014 (di cui al punto 24, lettera c), va detto che il gestore ha fornito, su richiesta dell'Autorità, la documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione, sul proprio sito internet, delle *open season* nelle "aree critiche" per il periodo dal 1° marzo 2014 al 31 maggio 2014. Pertanto, considerato che alla data della richiesta di connessione *de qua* il comune di Vaglio Basilicata, dove avrebbe dovuto essere realizzato l'impianto di produzione del reclamante, era interessato da una *open season* trimestrale e che, per effetto della disciplina regolatoria, il *dies a quo* per la messa a disposizione del preventivo era, dunque, il 1 giugno 2014, al gestore, nella fattispecie, non è imputabile alcun ritardo;
 34. ed invero, anche la pretesa del reclamante di vedersi corrisposto l'indennizzo di 100 euro per il ritardo del gestore nel rispondere al reclamo preventivamente proposto nei suoi confronti non può trovare accoglimento, poiché la disposizione richiamata dal reclamante a sostegno di tale richiesta era, sì, contenuta nel documento per la consultazione 58/2012/E/com, ma non è poi stata recepita nella delibera 188/2012/E/com che costituisce la disciplina applicabile ai reclami presentati avverso i gestori di rete;
 35. con riferimento, infine, alla richiesta del reclamante di percepire l'indennizzo automatico per il ritardo di 14 giorni lavorativi con cui il gestore ha inviato il secondo preventivo di connessione, a seguito della richiesta di modifica presentata l'11 settembre 2014, nel corso dell'istruttoria si è accertato che, in data 15 gennaio 2015, il gestore ha corrisposto al reclamante un importo pari a euro 270,00 per il ritardo di 9 giorni lavorativi nell'invio del suddetto preventivo; del resto, solo a seguito delle integrazioni effettuate in data 19 novembre 2014 il preventivo di connessione può considerarsi completo, poiché, per stessa ammissione del gestore, il precedente preventivo conteneva un refuso su un profilo fondamentale, quale la lunghezza dell'elettrodotto da realizzare (8 km anziché 4,4 km). In definitiva, il gestore dovrà erogare un indennizzo automatico per l'ulteriore ritardo di 5 giorni lavorativi nella messa a disposizione del preventivo di connessione del 19 novembre 2014, rispetto all'indennizzo già erogato per il ritardo di 9 giorni lavorativi

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla ditta individuale Cucci Carlo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.), in relazione alla pratica di connessione T0711118, limitatamente alla richiesta di corresponsione dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 1, e dall'articolo 40, comma 5, del TICA;
2. di prescrivere a Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) di corrispondere alla ditta individuale Cucci Carlo:
 - a. entro 20 giorni dalla notifica della decisione del presente reclamo, l'indennizzo automatico pari a 150 euro, previsto dall'articolo 14, comma 1, e dall'articolo 40, comma 5, del TICA, per l'ulteriore ritardo di 5 giorni lavorativi nella messa a disposizione del preventivo di connessione del 19 novembre 2014, rispetto all'indennizzo già erogato per il ritardo di 9 giorni lavorativi;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

4 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni